

Disciplina per l'effettuazione di controlli sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e sostitutive ISEE

ART. 1 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini della presente disciplina, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dal DPR 445/2000, (di seguito rappresentata con l'acronimo DSC): è la dichiarazione resa per sostituire attestazioni e certificati prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, prevista dal DPR 445/2000, (di seguito rappresentata con l'acronimo DSAN): è la dichiarazione con la quale vengono ad essere rappresentati, dal diretto interessato, fatti, stati o qualità personali che non sono rilevabili da certificazioni, pubblici registri e simili albi o elenchi, ma che riguardano la sfera personale dell'interessato sono da questi resi in termini di assoluta evidenza attraverso un processo formalizzato;
- c) Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito rappresentata con l'acronimo DSU) prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 130/2000 modificativo del D.Lgs. 109/98, nonché dal DCPM n. 242/2001 modificativo del DPCM n. 221/98, concernente le informazioni necessarie, tra cui quelle reddituali e patrimoniali, per la determinazione della situazione economica equivalente dei richiedenti prestazioni o servizi sociali/assistenziali agevolati (ISEE).
- d) Documento amministrativo: deve essere inteso come documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;
- e) collegamenti informatici: sono i collegamenti tra banche-dati o tra sistemi complessi di gestione delle reti locali che consentono uno scambio di dati attraverso trasmissioni in rete o mediante digitalizzazione delle informazioni;
- f) collegamento per via telematica: è l'inoltro di un documento mediante l'utilizzo di moderne tecnologie di comunicazione, non ricomprese tra quelle informatiche;
- g) controllo: è l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 2 (OGGETTO E FINALITÀ)

1. Il presente atto disciplina i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione DSC, delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DSAN, e delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche DSU presentate al Comune Cesano Maderno nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche-dati al fine di collaborare con altre Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse.

2. I controlli effettuati dai Servizi dell'Ente sulle DSC, DSAN e sulle DSU, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche-dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

ART. 3 (TIPOLOGIA DEI CONTROLLI)

1. I controlli effettuati dai Servizi Comunali sulle DSC, DSAN e sulle DSU ad essi presentate per l'attivazioni di provvedimenti vari, finalizzati anche all'ottenimento di benefici, agevolazioni, servizi, possono essere svolti in forma **“puntuale”** o **“a campione”**.

2. Il **controllo “puntuale”** riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sui contenuti delle DSC, DSAN e delle DSU, nell'ambito di specifici procedimenti, qualora insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle medesime o emergano all'evidenza elementi tali da far ritenere che le dichiarazioni configurino in modo non corretto, o non veritiero, stati, fatti o qualità del soggetto che le ha prodotte.

3. Il **controllo “a campione”** è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni stabilito dai Responsabili di Settore in percentuale sul numero dei procedimenti complessivi avviati, nei limiti di cui al successivo art. 8. tenuto conto della qualità e della tipologia delle dichiarazioni presentate nonché delle risorse organizzative disponibili per attivare i controlli.

4. I controlli “puntuali” o “a campione” sono tra loro complementari, pertanto lo sviluppo di controlli “puntuali su DSC, DSAN e DSU presentate per particolari procedimenti non esclude che, rispetto al particolare ambito di attività, siano realizzate anche controlli “a campione”.

ART. 4 (ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI NEI CONTROLLI)

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati nelle DSC, DSAN e DSU prese in esame dal Servizio precedente errori e/o imprecisioni sanabili,(a titolo esemplificativo: importi in lire anziché in euro, dati anagrafici errati, imprecisioni su dati catastali, indicazioni di importi lordi anziché netti e v.v. , omissione di elementi necessari anche in relazione ad altri fatti dichiarati, in altre autocertificazioni, indicazioni di importi annuali anziché mensili e v.v. etc.), i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito del Responsabile dell'Ufficio/Servizio in relazione anche allo stato di avanzamento del procedimento o di attuazione di un servizio/intervento.

2. Al fine di poter realizzare l'integrazione o la modifica dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile del Servizio precedente dovrà verificare la sua non incidenza significativa sul procedimento in corso, o in caso contrario la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa/correttiva.

ART. 5

(MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLO PUNTUALI)

1. I controlli “*puntuali*” sulle DSC, DSAN e DSU, sono sviluppati *relativamente alle* situazioni dalle quali emergano elementi di: 1) incoerenza palese delle informazioni rese, 2) inattendibilità evidente delle stesse, 3) imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione, 4) indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, 5) lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento, 6) fondati dubbi, soprattutto sulla attendibilità di dati economico-reddituali dichiarati contrastanti con situazioni socio-economiche di chiara evidenza o conosciute dalla Amministrazione precedente (Es. tenore di vita, proprietà immobiliari, etc.).

ART. 6

(MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLO A CAMPIONE)

1. I controlli “a campione” sui contenuti delle DSC, DSAN e DSU sono effettuati su un complesso di dichiarazioni, determinato in una percentuale massima sul numero complessivo delle stesse presentato per particolari categorie di procedimenti amministrativi, costituente base sufficientemente indicativa per la valutazione della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti con l'Amministrazione Comunale.

2. La percentuale di DSC, DSAN e DSU da sottoporre al controllo “a campione” è determinata dal Responsabile del Settore con propria determinazione e non potrà essere di norma inferiore al 5 % delle dichiarazioni presentate in relazione al procedimento preso in esame e non superiore al 50%.

3. In detta percentuale rientrano anche i controlli effettuabili direttamente presso gli interessati acquisendo dagli stessi le informazioni documentate in loro possesso qualora o non siano altrimenti reperibili (scontrini fiscali, pezze giustificative, fatture, etc.) o il cui reperimento risulti difficoltoso o comporti tempi molto lunghi (Es. Dichiarazioni Redditali non ancora disponibili).

In tal caso i funzionari richiedenti sono sollevati dalle responsabilità di cui all'art. 43 DPR 445/2000.

4. La scelta delle istanze con DSC, DSAN e DSU da sottoporre a controllo “a campione” é effettuata con sorteggio riferito alle istanze presentate in un'unità di tempo determinata dal responsabile di servizio (1 anno, 6 mesi, etc), definito su basi di individuazione numeriche (una pratica ogni n. presentate);

5 Il sorteggio dovrà essere effettuato dai responsabili dei vari procedimenti alla presenza di altri 2 dipendenti comunali in qualità di testimoni. Degli esiti delle operazioni di sorteggio dovrà essere redatto sintetico verbale a cura dei Responsabili dei procedimenti, a meno che il sorteggio venga effettuato con apposite procedure informatiche.

ART. 7
(RELAZIONI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI)

1. I Servizi dell'Amministrazione Comunale che attivano procedimenti di controllo sulle DSC, DSAN e DSU devono sviluppare ogni azione utili a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche, nonché all'interno della stessa amministrazione comunale, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni. Per quanto attiene alla verifica delle veridicità dei dati reddituali e patrimoniali riportati nelle DSU, potranno essere attivati rapporti anche con il Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.
2. In particolare potranno essere stipulati appositi protocolli e convenzioni volti a definire le relazioni istituzionali e scambi di dati con altre Pubbliche Amministrazioni, nonché a formalizzare procedure tecnico/operative volte a facilitare le conferme dei dati per i quali si chiede riscontro, così come previsto dall'art. 11 del DPR 403/98.
3. I controlli di cui sopra potranno essere effettuate secondo le seguenti modalità:
 - a) direttamente dal Servizio procedente accedendo alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.
 - b) indirettamente quando il Servizio procedente ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni e pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi.

ART. 8
(CONTROLLI EFFETTUATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI FACENTI PARTE DEL DISTRETTO DI DESIO)

1. Il Comune di Cesano Maderno, si rende disponibile a garantire lo scambio delle informazioni alle amministrazioni comunali di Bovisio Masciago, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, onde consentire idonei controlli sul contenuto delle autocertificazioni (DSU, DSC, DSAN) a loro presentate.

ART. 9
(RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'AMMINISTRAZIONE)

1. Ai sensi dell'art. 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di altri.
2. L'Amministrazione comunale ed i funzionari non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.
3. Previo accertamento della possibilità di sanatoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2, il pubblico ufficiale che omette o ritarda di presentare denuncia all'autorità giudiziaria è punibile ai sensi dell'art. 361 del Codice penale. In caso di accertamento del mendacio e della falsità delle dichiarazioni o delle attestazioni rese, l'operatore che ne rileva la non veridicità, in quanto pubblico

ufficiale, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla procura della repubblica presso il tribunale competente con l'indicazione della notizia criminis e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

ART 10 (REVOCA E CONTRADDITTORIO)

1. La verifica della falsa attestazione ha inoltre effetti sul quadro di elementi di beneficio garantiti al soggetto sulla base del provvedimento emesso con presupposti istruttori viziati dal mendacio, in quanto deve comportarsi l'immediata attivazione del settore/servizio competente dell'amministrazione, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarata sulla base della dichiarazione non veritiera. Tale principio (art. 11, comma 3, del dpr n. 403/98) comporta per l'amministrazione l'obbligo di adottare tutti gli atti necessari per sanare la situazione "falsata" e per recuperare eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni.
2. L'art. 2, comma 3, del dpr n. 403/1998 stabilisce che nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. Per accelerare il procedimento di controllo l'interessato può trasmettere, dietro apposita richiesta dell'autorità competente, anche attraverso strumenti informatici ancorché non autenticata, copia dei certificati di cui sia in possesso. Tuttavia deve rammentarsi che l'interessato non ha un onere preciso in tal senso, ma svolge nei confronti dell'amministrazione richiedente una semplice azione di collaborazione (peraltro a tutto suo vantaggio).
3. Dell'esito positivo del controllo dovrà essere data comunicazione per iscritto al dichiarante, indicando il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.